

TI_GERICHTE 52.2019.462 vom 27. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.462

FR: TI_GERICHTE 52.2019.462 du 27 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2019.462 del 27 ottobre 2021

Regeste

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 9

cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di Rolando Stoppa, del sindaco _____, di _____ (proprietaria dell'appartamento in via R _____ preso in locazione da RI 1), e dell'arch. _____, che il ricorrente chiede di sentire in merito alle sue relazioni personali intrattenute con loro, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il giudizio che è chiamato a rendere. Tanto più che i testi menzionati hanno rilasciato una loro dichiarazione scritta versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato. 1.2. La decisione dipartimentale impugnata è stata adottata prima delle modifiche alla LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione precedente (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1). 2. Per la risoluzione della presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se il ricorrente adempie le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid.3). 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2). In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese. Del resto, nel 2012 egli ha ottenuto un permesso di soggiorno proprio per lavorare in Svizzera sulla base dell' art. 6 par. 1 allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta

di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. 2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Infatti, giusta l'art. 5 OLCP, viene rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA (nella versione fino al 31 dicembre 2018), nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). 2.2.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4). L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c). L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti tengono conto non solo degli interessi pubblici e della situazione personale, ma pure del grado d'integrazione dello straniero. 2.2.2. Dal profilo del diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid. 2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3). La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStrI, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 0.2.1.3 nella sua versione riveduta e modificata del 1° giugno 2019). L'art.

E. 10

agosto 1964 dispone comunque che l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, nella presente fattispecie

risulta pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto interno permettenti di rifiutare o revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 consid. 3.1). Del resto, l'applicazione di tali Accordi non esonera lo straniero dal dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli , Handbuch zum Migrationsrecht, V - Anwesenheitsregelung, Bewilligungsarten und deren Umwandlung, 2020, n. 3.3.1.d, pag. 172). In concreto, il ricorrente è titolare di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa da oltre 5 anni e nessuno ha mai messo in discussione che egli ha sempre lavorato regolarmente nel nostro Paese. Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata, RI 1 ha diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso di domicilio. Sapere se possa essergli conferito, è un aspetto che riguarda il merito della vertenza.

3. Ai fini del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare se fino alla maturazione del diritto all'ottenimento dello stesso, ovvero quando era titolare del permesso di dimora UE/AELS, il ricorrente abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul nostro territorio.

3.1. 3.1.1. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 paragrafo 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti).

3.1.2. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2.; 134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC), il documento richiesto va concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4; 136 II 329 consid. 2. e 3).

3.1.3. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019 precisata consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del

E. 13

maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti anche alla prassi della CGUE). 3.2. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.). Recentemente, il Tribunale federale ha rivisto questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha precisato che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo ragione per la quale ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2). 3.3. Benché allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStrI), la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno o del suo decadimento incombe nella sua sostanza all'autorità (STF 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2). 4. Come accennato in narrativa, la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio UE/AELS a RI 1 e di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS, ritenendo che egli non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro Cantone in quanto il centro dei suoi interessi personali si troverebbe in Italia e si

recherebbe in Svizzera unicamente per motivi di lavoro. Ha quindi concluso che il suo soggiorno era fittizio e di comodo al mero scopo di mantenere il proprio permesso di dimora B UE/AELS. Decisione che su ricorso il Consiglio di Stato ha tutelato dopo avere considerato come tale autorizzazione fosse automaticamente decaduta, di modo che l'interessato disattendeva la condizione per mantenere il permesso di dimora (ovvero quella di risiedere stabilmente nello Stato ospitante) e ottenere quello di domicilio. 5.

Preliminarmente, occorre considerare che, come ha recentemente giudicato il Tribunale federale in fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), una costellazione come quella appena illustrata non configura - come è stato ritenuto dal Dipartimento e, più esplicitamente, dal Consiglio di Stato - un caso di decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS; situazione, questa, che può eventualmente presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso erano inizialmente date ma sono successivamente venute a mancare (in particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene sostenuto che esse farebbero da sempre difetto (art. 61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato, anche in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Come detto, il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio continuato, fatto salvo ben precise costellazioni; vedasi anche la STF 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precisata consid. 2.3 e rinvii). 6. 1. Tornando al caso in rassegna, nell'ambito delle verifiche predisposte sulla presenza regolare del ricorrente sul nostro territorio, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che: - pur essendosi notificato quale residente presso il Comune di _____, di fatto durante il tempo libero dal lavoro RI 1 rientra regolarmente in Italia, più precisamente a _____, dove risiede sua moglie _____ e le sue figlie maggiorenni; - RI 1 è comproprietario (50%) di un'abitazione a _____ in cui vive sua moglie e una delle sue figlie maggiorenni; - la moglie di RI 1 risulta titolare di un permesso per frontaliere G UE/AELS per lavorare per la _____ Sagl con sede a _____, via L _____, della quale egli è socio e gerente; - dagli accertamenti della Polizia si è potuto stabilire che la moglie di RI 1 vive a soli 500 metri dal valico doganale di _____ e che ogni giorno egli entra ed esce in continuazione dal suddetto valico doganale, nonché da quello a _____, nella fascia oraria tra le ore 06:12 e le ore 22:36 (dati confermati dalle Guardie di confine); - nonostante faccia parte della Società impresari e costruttori Ticino, sul territorio svizzero egli non ha parenti come pure nessun altro genere di legame personale e non impiega nemmeno parte del suo tempo libero; - RI 1 ha segnalato il suo cambio d'indirizzo, da via R _____ a via L _____, _____, con effetto 1° giugno 2018 unicamente dopo la verbalizzazione del 22 giugno 2018 e inoltre, al termine del verbale, egli si è rifiutato di mostrare il suo appartamento dicendo che non poteva a causa dei suoi impegni

lavorativi. 6.2. Innanzitutto, va preso atto che nessuno ha mai messo in discussione che RI 1 lavori regolarmente nel nostro Paese. Determinante ai fini del giudizio è piuttosto la questione di sapere se egli disponga effettivamente di un alloggio nel nostro Paese. Ferma questa premessa, non risulta - e nemmeno è stato preteso dal Consiglio di Stato - che l'insorgente abbia soggiornato all'estero per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che egli avrebbe fatto ritorno nel suo appartamento soltanto per brevi periodi, prima della scadenza del citato termine. Ancor meno che egli si sia recato fuori del territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che superino i due mesi, come prevede il paragrafo III del Protocollo finale riferito all'articolo 11 dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964. Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto assumono le Autorità inferiori, il fatto che l'insorgente abbia all'estero i propri interessi personali costituiti principalmente dalla famiglia residente a _____, dove egli e sua moglie sono comproprietari di un'abitazione, non è determinante tenuto conto dell'attuale prassi giurisprudenziale, l'aspetto del centro degli interessi avendo una portata circoscritta e non costituendo il criterio principale su cui basarsi, dal momento che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro Paese. L'Autorità dipartimentale ha inoltre rilevato che RI 1 aveva notificato il 22 giugno 2018 il cambiamento d'indirizzo da via R_____ a via L_____ soltanto dopo essere stato interrogato dalla Polizia, nonostante vi si fosse trasferito già il 1° giugno 2018, e si era rifiutato di mostrare l'appartamento al termine del suo interrogatorio, invocando imprecisati impegni lavorativi, che unicamente il 1° settembre 2018 la Polizia cantonale ha potuto controllare, trovandolo perfettamente arredato e abitato. Modo di agire questo, ha soggiunto dal canto suo il Consiglio di Stato, per non tradire la sua situazione e rifornire il monolocale allo scopo di mostrare gli agenti di viverci in modo reale e concreto. Ora, tale indizio non è ancora sufficiente per poter concludere che RI 1 non dispone di un alloggio in Svizzera. Per poter decidere la domanda di rilascio del permesso di domicilio, occorreva piuttosto verificare in primo luogo se egli aveva soggiornato continuamente e regolarmente nel nostro Paese nel corso dei cinque anni durante i quali era al beneficio del permesso di dimora, periodo durante il quale era stato notificato in via R_____ fino alla fine di maggio del 2018. Sennonché, poco o nulla è dato di sapere in merito. Si sa solo, da una parte, che il 6 marzo 2018 le _____ SA hanno dichiarato che in via R_____ l'interessato non aveva alcun contratto di fornitura attivo e, dall'altra, che nel corso del verbale di interrogatorio di polizia del 22 giugno 2018 il ricorrente ha dichiarato di pagare la luce e l'acqua potabile del monolocale ad _____, proprietaria dello stabile che dispone di altri due appartamenti, uno in cui vivrebbe quest'ultima e un altro preso in locazione da un'altra persona. Ora, non risulta che sia stato richiesto il conteggio del consumo di energia elettrica dell'ente locato e che _____ sia stata sentita in proposito. La sua dichiarazione versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato non è di alcun ausilio, non riportando nulla circa la presenza di RI 1 nell'appartamento. 7. Stante quanto precede si giustifica pertanto di rinviare gli atti direttamente alla Sezione della popolazione, affinché si pronunci nuovamente sulla presente vertenza dopo avere esperito gli accertamenti testé menzionati. Se essa giungerà alla conclusione che RI 1 ha soggiornato in maniera continua e regolare in Svizzera durante un periodo di almeno cinque anni, gli rilascerà un permesso di domicilio. In caso negativo, verificherà se le condizioni relative all'ALC sono rispettate e se all'insorgente potrà essere

rinnovato il permesso di dimora UE/AELS o essergli rilasciato un permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. 8. 8.1. Tenuto conto delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque parzialmente accolto, con il conseguente annullamento della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela. 8.2. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto. 8.3. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incanto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (STF 2C_1041/2019 precisata consid. 8.2 e rinvio). Di conseguenza non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). 8.4. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. SIMIC _____) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e quella del 21 agosto 2019 (n. 3972) del Consiglio di Stato sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi all'Autorità dipartimentale per nuovo esame, così come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.